

TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art 414 c.p.c. con istanza ex art 700 c.p.c.

con contestuale istanza ex art 151 c.p.c.

PER: **Puglisi Rodolfo** nato ad Acireale il 29/04/1967 C.F. PGLRLF67D29A028J, ivi residente in Via G. Pascoli 17 - ed elettivamente domiciliato i Acireale nella Via Lettighieri 17 presso lo studio dell'avv. Maria Puglisi, (C.F. pglmra59C52A028O) dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art 83 comma 3 c.p.c e art 10 DPR 123/2001, la quale per comunicazioni rende noti i propri indirizzi telematici Pec:

maria.puglisi@pec.ordineavvocaticatania.it

RICORRENTE

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**
in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), con sede a Roma Viale Trastevere 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Catania Via Vecchia Ognina 149 con indirizzo pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in persona del legale rappr.p.t. (C.F. 80152500106) con sede a Genova Via Assarotti 38, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Genova Viale Brigate Partigiane n°2 con indirizzo pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** in persona del legale rappr.p.t. C.F. 80018500829 con sede A Palermo via G. Fattori 60 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Catania Via Vecchia Ognina n. 149 pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it



- Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia *Ambito Territoriale Provinciale di Catania* C.F.80008730873 in persona del legale rappresentante p.t. con sede a Catania via Pietro Mascagni 52 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato con sede a Catania, Via Vecchia Ognina 149 con indirizzo Pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTI

Oggetto: **domanda di mobilità interprovinciale docenti anno scolastico 2023/2024 – illegittima/erronea valutazione del diritto alla precedenza ex art 33 comma 5 L.104/92**

Di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2023/ 2024 scuola primaria

PER LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'anno scolastico 2023/2024 presso l'Ambito Territoriale Provinciale di Catania e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a provvedere a detto trasferimento.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Premesso che il *ricorrente* è stato assunto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria nel corso dell'espletamento della fase C del piano assunzionale ex lege n° 107/2015 ed assegnato all'atto dell'assunzione per l'anno scolastico 2015/2016 all'ambito territoriale di Bergamo (Lombardia 004- incaricato su scuola presso Istituto Complessivo "Tommaso Grossi" di Treviglio (BG) plesso C.Battisti);

Che superato il periodo di prova presso la predetta scuola il docente, una volta in ruolo in seguito a domanda obbligatoria ed a seguito delle operazioni di mobilità veniva assegnato per l' anno scolastico 2016/2017 dal



più volte contestato algoritmo, all'ambito Liguria 0001 – Genova ed incaricato presso l'istituto comprensivo San Teodoro Di Genova, con vincolo triennale, nonostante il ricorrente in considerazione della propria residenza (Acireale – CT) avesse optato ed espresso preferenze del tutto diverse da quella attribuitagli.

Che il ricorrente a datare dall'immissione in ruolo ha prestato i seguenti servizi di ruolo a tempo indeterminato:

A.S. 2015/2016 dal 01/12 al 31/08 ICS Grossi di Treviglio BG

A.S 2016/2017 dal 01/09 al 31/08 ICS S. Teodoro di Genova

A.S. 2017/2018 dal 01/09 al 31/08 ICS S. Teodoro di Genova

A.S. 2018/2019 dal 01/09 al 31/08 ICS S. Teodoro di Genova

A.S. 2019/2020 dal 01/09 al 31/08 ICS S. Teodoro di Genova

A.S. 2021/2022 dal 01/09 al 31/08 ICS S. Teodoro di Genova

A.S. 2022/2023 in assegnazione provvisoria presso Istituto Comprensivo San Giorgio nel comune di Catania;

Che il ricorrente pur avendo partecipato per i predetti anni di servizio alle operazioni di mobilità interprovinciale non ha mai ottenuto il chiesto trasferimento nonostante la proposizione dei relativi reclami;

Che Puglisi Rodolfo, attualmente presta servizio per il corrente a.s. 2022/2023 in virtù di assegnazione provvisoria annuale presso l'istituto Comprensivo San Giorgio di Catania da cui ne consegue la competenza territoriale del Tribunale di Catania;

Che in data 28/02/2017 con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Catania sez. lavoro R.G. 3622/2016, veniva riconosciuto alla madre del



ricorrente lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 co. 3 L. 05/02/1992 n. 104 ;

Che con O.M. n° 36/2023 veniva disciplinata la mobilità annuale per l'a.s. 2022-2025;

che il docente ha inoltrato entro i termini fissati nell'ordinanza regolare domanda di mobilità territoriale interprovinciale validata dall'ufficio scolastico, nella quale però non poteva invocare la precedenza di cui all'art. 33 co.5 e 7 legge n° 104/1992 per l'assistenza alla madre disabile, poiché la procedura di mobilità fissata dal Ministero della Pubblica Istruzione ne impediva l'indicazione.

Con la predetta domanda il ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare il ricorrente ha indicato quale ambito preferito quello della Regione Sicilia ed in particolare l'ambito territoriale di Catania, chiedendo con apposita istanza allegata l'accertamento del diritto alla precedenza, atteso che la di lui madre sig.ra Cavicchi Claudia, di anni 87 risulta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992, giusto decreto di omologa emesso in data 28/02/2017 dal Tribunale di Catania sez. lavoro, essendo egli unico referente in grado di assistere la madre.

Che all'esito delle operazioni di mobilità per la scuola primaria lo stesso non ha ottenuto il movimento richiesto, con conferma della scuola di titolarità di



Genova (ambito territoriale Liguria 001) per come si evince da copia dei bollettini dei risultati interprovinciali di scuola primaria con protezione dei dati personali.

Pertanto al ricorrente non è stata assegnata la precedenza richiesta e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n° 36/2023 attuativa del CCNI 2019 sebbene la disponibilità dei posti.

Il ricorrente nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della precedenza di cui alla legge 104/1992 non si è visto riconoscere il proprio diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali.

Infatti il sistema IOL (istanze on line) al punto 29 non ha consentito all'odierno ricorrente di inserire la precedenza sulla provincia di Catania, quale provincia di residenza del genitore disabile grave per la mobilità interprovinciale e ciò in assoluto spregio dell'art. 33 della L.104/1992.

(Come detto, il ricorrente è unico familiare referente del genitore sig.ra Cavicchi Claudia, posto che gli altri familiari non versano nella condizioni di potere prestare assistenza al disabile).

Il ricorrente quindi ha la necessità di tornare nella città di origine (Acireale) per potere prestare assistenza continuativa al genitore disabile quale luogo di residenza del disabile).

Appare evidente la manifesta illogicità della condotta amministrativa atteso che l'omesso esame della precedenza ex art. 33 L.104/1992 imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dall'odierno ricorrente, in caso di assenza di posti, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza non rispettata nel caso in esame in violazione delle previsioni normative del CCNI.



IL MIUR avrebbe dovuto riconoscere tali precedenze atteso che anche l'Amministrazione era stata messa a conoscenza della delicata posizione del ricorrente mediante inserimento di apposita istanza di riconoscimento e mediante la produzione di tutta la documentazione necessaria ad integrazione alla domanda di mobilità.

Nonostante ciò il beneficio è stato negato restando il ricorrente immotivatamente confermato in Liguria.

Per tale motivo il docente inoltrava reclamo ai sensi dell'art. 17 del CCNI presso la provincia e la titolarità atteso che come già detto la piattaforma IOL non ha consentito di formalizzare la richiesta di riconoscimento del diritto di precedenza.

A fronte di tali evidenti lesioni, in data 01/09/2023 il ricorrente si vedrà costretto a recarsi presso la scuola di titolarità Ambito Territoriale Liguria, con conseguente irreparabile danno per il genitore disabile.

La procedura risulta quindi viziata ab origine per i seguenti motivi di DIRITTO:

Preliminarmente si rileva l'assenza di litisconsorzio necessario nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto il trasferimento al quale aspirava il ricorrente stante che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento che può avvenire anche in sovrannumero e senza riflessi nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità in quanto non vengono reclamate le sedi specifiche attribuite ai docenti trasferiti bensì il riconoscimento del diritto ad ottenere il trasferimento nelle sedi indicate in domanda e comunque in subordine reclama il diritto di effettuare la scelta della sede prima degli insegnanti immessi in ruolo.



Il riferimento al bollettino dei trasferimenti ha il solo scopo di dimostrare la fondatezza del ricorso e l'illegittimità dell'operato del Ministero. Trattasi quindi di rapporto di lavoro intercorrente tra l'odierno ricorrente e l'amministrazione scolastica nel quale non sono coinvolti altri soggetti nei cui confronti si imponga la pronuncia della decisione.

In subordine qualora l'Ill.Mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica ex art 151 c.p.c. mediante pubblicazione sui siti istituzionali del MIUR dell'USR per la Sicilia e dell'USP Catania.

Ciò premesso il ricorrente Puglisi Rodolfo si vede costretto a ricorrere al competente Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per ivi sentire ritenere e dichiarare l'illegittimità della procedura avanti indicata per:

-Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21, 33 della legge 104/1992;

-Violazione del dlgs 297/94 art 601;

-Violazione del principio gerarchico delle fonti; diritto di precedenza in sede di mobilità; illegittimità dell'art. 13 CCNI

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate:

Infatti il CCNI limita fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta assistenza in quanto figlio referente unico del genitore con disabilità solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza e ciò in palese violazione con la norma imperativa di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, oltre che con l'art. 601 D.lgs n° 297/94 (T.U. Scuola)



che non pone alcuna limitazione all'esercizio del diritto di cui alla legge n°104/1992. Il ricorrente all'atto della presentazione della domanda di mobilità territoriale interprovinciale per l'anno scolastico 2023/2024 pur godendo della precedenza prevista dall'art 33 co 5 e 7 della l.104/92 assistendo in modo esclusivo e quale referente unico la madre disabile, in maniera incomprensibile non ha potuto far valere tale diritto, il sistema telematico IOL non lo ha permesso.

Tale precedenza, secondo norme imperative consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.

Negare tale precedenza ai soli docenti nella fase interprovinciale – come nella fattispecie è atto lesivo del principio sancito dall'art 3 della Costituzione.

Non v'è dubbio che il CCNI 2019 con la disposizione di cui all'art. 13 nel riconoscere il diritto di precedenza di che trattasi solo per la mobilità provinciale e non anche interprovinciale ha illegittimamente compresso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono essere subordinati alle esigenze organizzative dell'amministrazione.

Ebbene la normativa di cui al CCNI (art. 6 e 13) dispone il diritto di precedenza per il figlio referente che assiste il genitore portatore di handicap solo in presenza di determinati requisiti:

- a) La situazione di gravità deve essere grave e deve rivestire il carattere permanente (non deve cioè essere rivedibile)



b) Il diritto di precedenza riguarda i trasferimenti all'interno della stessa provincia mentre relativamente ai trasferimenti interprovinciali la precedenza non è riconosciuta al figlio referente unico.

Nella specie è documentalmente provata la sussistenza del primo requisito come da decreto di omologa del Tribunale di Catania che attesta che il genitore del ricorrente è portatrice di handicap in situazione di gravità con carattere di continuità.

Con riferimento all'altro requisito, premesso che l'art. 13 del CCNI per la mobilità riconosce la precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art 3 della legge 28/03/1991 n.120); 2) personale emodializzato (art 61 della legge 270/82), mentre per quanto riguarda il figlio referente unico che presta assistenza al genitore con disabilità, il punto IV dell'art. 13 riconosce la precedenza solo nell'ambito dei trasferimenti all'interno della stessa provincia e non già nei trasferimenti interprovinciali.

Non c'è dubbio che l'art 13 del CCNI IV punto si ponga in contrasto con la norma di cui all'art 33 comma 5 della legge 104/92 ove si prevede: *“ il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”*



Si precisa che il comma 3 fa riferimento al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

I rapporti tra contratto collettivo del dipendente pubblico e legge sono disciplinati dal secondo comma dell'art 2 D.lgs n° 165 del 2001 che recita: “ *eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario*”.

Il contratto collettivo può dunque in alcuni casi derogare alle norme pubblicistiche ma ciò non è possibile qualora si tratti di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale costituzionalmente garantiti.

L'art 33 comma 5 della legge 104/92 sia per la ratio che per il tenore testuale è sicuramente una norma imperativa inderogabile.

La disciplina di cui alla legge 104/92 è volta infatti ad attuare quei fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione.

La ratio dell'art. 33 comma 5 non è solo quella di assegnare benefici a soggetti che hanno un parente portatore di handicap ma soprattutto quella di garantire al portatore di handicap la continuità



dell'assistenza in atto, quale norma attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione:

Ne consegue che la precedenza prevista da una lex specialis in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. La deroga alla legge 104/92 ad opera del CCNI mobilità 2022-2025 non è dunque legittima stante vieppiù un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria, di certo non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile.

Nella specie il ricorrente è l'unico referente della madre disabile e l'espletamento dell'attività didattica in un istituto lontano dalla residenza impedisce al ricorrente di prestare assistenza al genitore in situazione di disabilità grave con carattere di continuità.

Il non avere considerato la precedenza spettante per legge al ricorrente non consente al deducente di poter espletare l'assistenza al genitore disabile grave, ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ex art 32 , a causa della notevole distanza della sede assegnata.

Si rileva altresì quanto segue:

L'art 13 del CCNI chiarisce che la precedenza nel trasferimento deve essere assegnata nel rispetto della precedenze, che devono



essere assegnate come per legge, e non possono essere subordinate alle assegnazioni dei posti nelle fasi previste.

Ne consegue da parte del MIUR la:

-Violazione dell'art.70 del DLGS 297/94 e conseguente nullità e diritto alla disapplicazione dell'art 8 del CCNI per il triennio 2022/2025.

Il deducente, come detto, è stato assunto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria nel corso dell'espletamento della fase C del piano assunzionale ex lege n° 107/2015 di attuazione di un piano di assunzioni straordinarie dei docenti attraverso tre fasi : Fase A che ha riguardato le immissioni in ruolo dei docenti al fine di coprire i posti vacanti per la sola provincia attraverso le modalità ordinarie ex art 399 del d.lgs 297/94 (T.U. disp legislative in materia d'istruzione); nella Fase B il MIUR ha proceduto in deroga all'art 399 T.U. dando priorità, a differenza di quanto avvenuto nella c.d. fase A, agli iscritti nelle graduatorie del concorso anno 2012.

La terza Fase C ha riguardato la disponibilità dei posti rilevati a livello nazionale che ha obbligato tutti i docenti immessi in ruolo in tale fase ad inoltrare domanda di mobilità la cui procedura di assegnazione è stata demandata ad un meccanismo informatico, algoritmo privo di capacità valutazionale.

In virtù di tale meccanismo Puglisi Rodolfo senza il proprio consenso è stato trasferito all'epoca della immissione in ruolo nella sede di Genova e la relativa domanda di mobilità, la cui presentazione è stata



obbligatoria per legge, non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità.

Comunque il deducente ha presentato per l'a.s. 2023/2024 specifica domanda di mobilità interprovinciale, ed anche su tale aspetto è stato lesa dalla recente mobilità e dalla pedissequa ordinanza nella misura in cui la stessa ha riservato il 50% dei posti disponibili ai neo immessi in ruolo, **in spregio a quanto previsto nel T.U. della scuola che all'articolo 470 co. 1 prevede espressamente che nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima.**

Per i docenti in mobilità, invero, è stato messo da parte solo il 30% dei posti residui con la conseguenza che il MIUR, anche sotto tale aspetto ha illegittimamente eliminato la precedenza che ex lege spettava al ricorrente.

Sul punto con decreti cautelari n° 3053 del 23/04/2020 e 3165 del 24/04/2020 del TAR Lazio sono state accolte le richieste misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3722/2019, *secondo cui " nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470 primo comma del D.lgs n° 297/994, in modo che queste ultime siano effettuate nei posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative; la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi già sia in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari "*.



Ne consegue quindi che la gestione da parte del Ministero è stata effettuata in contrasto con il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui per l'appunto è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni.

Concetto ribadito anche dalla Cassazione con sentenza n° 12559 del 18 maggio 2017 che si è pronunciata sulla possibilità nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.

Eppure nonostante i superiori disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2023/2025, ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo.

Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: *per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23; 2023/24; 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita: in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*

Secondo il dettato normativo quindi le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità

Il CCNI ha ictu oculi ha di converso disapplicato il superiore dettato normativo con la conseguenza che ai posti disponibili indicati devono



aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

In ordine all'ISTANZA CAUTELARE ex art 700 c.p.c.

Il provvedimento ex art 700 c.p.c. ha natura cautelare tendente a tutelare in via preventiva e provvisoria i diritti da far valere in via ordinaria.

L'art 700 c.p.c. testualmente prevede: *“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*

I presupposti per l'emanazione del provvedimento sono da un lato il c.d. *fumus boni iuris*, ovvero la sussistenza del diritto posto a fondamento della tutela cautelare, essendo sufficiente raggiungere un giudizio di probabilità e verosimiglianza in vista del futuro accertamento della causa di merito, e dall'altro il *periculum in mora*, ovvero il fondato motivo di temere l'insoddisfazione del proprio diritto a fronte di un pregiudizio imminente ed irreparabile che minacci il diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.

Nella specie è documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto quale docente di scuola primaria e che gli sia stata assegnata la sede di titolarità a Genova, così come è pacifico lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità della di lui madre (sig.ra Cavicchi Claudia di anni 87 residente in Acireale CT via G.Pascoli 17)



Ebbene ai sensi dell'art 33 comma V della l.104/1992 “ *il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.*”

La domanda del provvedimento cautelare deve ritenere ammissibile ricorrendo nel caso di specie entrambi i presupposti per la sua applicabilità, essendo il *fumus iuris in re ipsa*, atteso che la deroga alla legge 104/92 ad opera del CCNI di mobilità per l'anno scolastico 2022/2025 non è legittima per i motivi di diritto indicati in narrativa.

Sussiste inoltre nella specie il *periculum in mora* quale pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto in contestazione, tenuto anche conto che è imminente la fine dell'assegnazione provvisoria annuale presso l'Istituto Comprensivo San Giorgio di Catania per il corrente a.s. 2022/2023, ed in relazione alla possibile durata del giudizio ordinario, tenuto altresì conto che l'espletamento dell'attività didattica in un istituto scolastico lontano dalla residenza del genitore disabile, impedisce al ricorrente di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di disabilità grave, con carattere di continuità.

Il ricorrente chiamato a prestare servizio a parecchi KM di distanza dalla madre con la quale convive è una figura indispensabile per la cura e l'assistenza della madre che non può essere privata della necessaria e continua assistenza della quale ha bisogno essendo egli referente unico.



Trattasi di effetti lesivi ricadenti non su interessi meramente patrimoniali bensì sulla sfera dei diritti personali, ed a rilevanza costituzionale insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Per quanto sopra premesso e ritenuto l'insegnate Puglisi Rodolfo come sopra rappresentato e difeso, CHIEDE che L'On. Tribunale adito, previa gli incumbenti di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa ai sensi dell'art 414 e 700 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora* con decreto inaudita altera parte ovvero in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, per le ragioni di cui in narrativa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

Ritenere e Dichiarare che l'insegnate Puglisi Rodolfo è figlio referente unico che assiste la propria madre sig.ra Cavicchi Claudia portatrice di handicap in situazione di gravità con carattere di continuità, ai sensi dell'art 33 comma 3 della legge 104/92:

Ritenere e Dichiarare la NULLITA' E/O ANNULLABILITA' E/O INEFFICACIA E/O ILLEGITTIMITA' ANCHE PARZIALE del CCNI 2019 sulla mobilità del personale docente educativo, ATA prorogato per l'anno scolastico 2022/2025 nella parte in cui dispone in senso difforme al riconoscimento del diritto di precedenza, di cui all'art 33 della legge 104/92 nell'ambito del trasferimento interprovinciale, e comunque nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza al figlio, individuato come referente unico del genitore disabile in situazione di



gravità, in relazione alla presentazione della domanda di mobilità per trasferimento interprovinciale; per l'effetto previa disapplicazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza Ministeriale n° 36/2023 e dell'art. 13 de CCNI: **Ritenere e Dichiarare** ai fini della validità della domanda di mobilità per trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2023/2024 presentata a mezzo del portale del Ministero e, previa disapplicazione delle norme e provvedimenti sopra indicati, in favore del ricorrente la precedenza ai sensi dell'art 33 della legge 104/92; Conseguentemente: **Ordinare e/o Dichiarare tenute le amministrazioni resistenti**, in persona dei rispettivi legali rappr.p.t., ciascuna per il proprio ambito di competenza, a redigere la graduatoria del posto comune (scuola Primaria) relativa alla mobilità interprovinciale dell'A.S. 2023/2024 riconoscendo all'ins. Puglisi Rodolfo il diritto di beneficiare della precedenza di cui all'art 33 della legge 104/92 e, ove già redatta senza i predetti benefici, ordinare la modifica con il riconoscimento del diritto di precedenza in favore del ricorrente e conseguentemente **assegnare quest'ultimo, per trasferimento interprovinciale, a decorrere dal 01/09/2023 preso la 1° sede indicata (Acireale) anche in sovrannumero e/o in una delle scuole ed ambiti della provincia di Catania e comunque in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine di preferenza indicato che gli consentono di prestare assistenza continua alla di lui madre e ciò con effetto immediato.**

In via principale, previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica del ricorrente e previa dichiarazione di nullità



e/o disapplicazione dell'art 8 del CCNI dell'08/03/2019 valevole per il triennio 2022/2025 e dell'ordinanza n.36/2023 per violazione dell'art 470 comma 1 del D.lgs 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo e per l'effetto **Ritenere e Dichiarare** il diritto di precedenza del ricorrente ex art 470 comma 1 d.lgs 297/94.

Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto,

In via principale; accertare e dichiarare il diritto assoluto di precedenza ex art 33 co 5 e 7 L.104/92 in capo al ricorrente Puglisi Rodolfo nell'ambito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024 e per tutte quelle a seguire con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui all'O.M. n. 36/2023 e dell'art. 13 CCNI nella parte in cui hanno riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ex art 3 co 3 l.104/92 e per l'effetto **Ordinare** all'amministrazione scolastica resistente di provvedere ad assegnare/trasferire il ricorrente Puglisi Rodolfo ad una sede di servizio nell'ambito della provincia di Catania ove risiede il disabile o in subordine in quelli vicini in virtù della riconosciuta precedenza di legge.



In via gradata Disporre l'assegnazione provvisoria interprovinciale del ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, per la quale ha inoltrato regolare domanda all'USP di Catania in una delle istituzioni scolastiche ivi indicate per poter assistere il genitore disabile.

Spese e compensi.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, promossa da soggetto con un familiare convivente, titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello stabilito dall'art 9 comma 1° bis D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e che ai sensi del superiore articolo è esente dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

In via istruttoria si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi:

- 1) contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo;
- 2) dichiarazione presa di servizio Ist. Comprensivo San Giorgio Catania
- 3) CCNI 2022/2025
- 4) Ordinanza Ministeriale n° 36/2023
- 5) Domanda di mobilità e relativi allegati:
 - a) All. D;
 - b) All. F dichiarazione di servizio continuativo;
 - c) Dichiarazione benefici L.104/92;
 - d) Dichiarazione personale;
 - e) Dichirazione personale titoli



- 5) Istanza di riconoscimento precedenza ex L.104/92
- 6) Reclamo mobilità 2023
- 7) Reclamo mobilità a.s. 2021-2022
- 7) Decreto di omologa Tribunale del Lavoro di Catania
- 8) Bollettini trasferimenti Caltanissetta
- 9) Bollettini trasferimenti Siracusa
- 10) Bollettini trasferimenti Messina
- 11) Bollettini trasferimenti Palermo
- 12) Movimenti trasferimenti primaria 2023/2024 Catania
- 13) Dichirazione esenzione C.U.
- 14) fotocopia C.I. del ricorrente.
- 15) domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2023/2024
- 15) Procura alle liti

Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza alle Amministrazioni interessate.

Catania 28/06/2023

avv. Maria Puglisi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE ex ART 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art 151 c.p.c il Giudice può autorizzare la notifica nei modi più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso che ci occupa, il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale



relativa all'a.s. 2023/2024 al figlio individuato come referente unico del genitore disabile in situazione di gravità perenne.

Come già detto in narrativa nella specie non è possibile individuare alcun controinteressato e l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe non incidere sulla posizione degli altri docenti.

Ove ex adverso l'Ill.Mo Giudice Decidente dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio, ritenuta la potenziale molteplicità dei controinteressati e la difficoltà e/o impossibilità di notificare loro il ricorso ai sensi dell'art. 137 e segg. c.p.c. si chiede di essere autorizzati ai sensi dell'art 151 c.p.c. alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a mezzo pubblicazione mediante inserimento nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR .

Catania 28/06/2023

avv. Maria Puglisi

